



COMUNE DI LADISPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA III – SETTORE I

Lavori Pubblici - Idrico Integrato – Ambiente – Igiene Urbana

Piazza Giovanni Falcone 1-00055 Ladispoli

PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it

**Servizio di trattamento in impianto autorizzato
della frazione organica umida biodegradabile
dei rifiuti urbani EER 20.01.08
dal 17-03-2020 al 31-12-2021**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art.1

Oggetto e Importo dell'Appalto

Comune di Ladispoli
AOO Comune di Ladispoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003766/2020 del 23/01/2020

Firmatario: PAOLO PRAVATO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trattamento in impianto autorizzato della frazione organica umida biodegradabile di cucine e mense EER 20.01.08, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essa presente, proveniente da raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani del Comune di Ladispoli per un valore complessivo stimato pari a € **1.148.000,00 per mesi 21 e giorni 15** oltre l'IVA:

a) importo a base di gara € **1.148.000,00** oltre l' IVA, di cui € 64.634,40 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante).

CER	DESCRIZIONE	Stima dei QUANTITATIVI da trattare	Corrispettivo unitario (Euro/tonnellata)	Importo stimato dell'Appalto (Euro)
CER 20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	8.200 tonnellate circa	140,00	1.148.000,00

Il quantitativo annuo e mensile dei rifiuti oggetto di conferimento, riportato nel presente Capitolato, deve considerarsi previsionale e non vincolante. L'appaltatore deve garantire il trattamento di tutta la quantità prodotta, in tutti i periodi dell'anno.

L'appaltatore per il mancato raggiungimento dei quantitativi / importo contrattuale di cui trattasi non potrà rivendicare alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire la ricezione dei rifiuti EER 20.01.08 in ogni periodo dell'anno. Nella formulazione dell'offerta, dovrà considerare che la produzione dei rifiuti EER 20.01.08 è soggetta a fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta la distribuzione nell'arco dell'anno 2018 della produzione del Comune di Ladispoli del rifiuto EER 20.01.08:

PERIODO	QUANTITÀ (Tonnellate)
Gennaio	340,05
Febbraio	307,11
Marzo	325,61
Aprile	421,75
Maggio	347,99
Giugno	366,94
Luglio	491,44
Agosto	578,55
Settembre	318,20
Ottobre	320,85
Novembre	344,73
Dicembre	339,21
TOTALE	4.502,43

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre il servizio oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

Nel corso di validità del contratto, non sarà consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di conferimento finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante e non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

Art.2 Durata dell'Appalto

Il contratto avrà una durata stimata di mesi 21 e giorni 15 decorrenti dalla data di stipula del contratto di servizio (o della consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore), da effettuarsi presumibilmente il 17.03.2020, e conclusione in data 31.12.2021.

Il contratto potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento / contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto.

Il servizio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs n. 50/2016, per motivi di urgenza può essere attivato prima della stipula del contratto, con consegna anticipata e redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio, nei modi e alle condizioni previste dalla vigente normativa. E' vietato il rinnovo tacito.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fasi di aggiudicazione della nuova gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante, e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza; Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

Articolo 3 Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- della Legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs. 81/2008
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal DM 1/04/1998 n. 148;
- dalla Legge Regione Lazio n. 27/98;
- dalla DGR 02/08/2019 n. 592

Articolo 4 Carattere del servizio pubblico dell'appalto e obbligo di continuità

I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2016 e s.m.i..

Pertanto in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Articolo 5

Modalità di esecuzione del servizio

1. L'impianto che può ricevere il rifiuto organico deve essere autorizzato per lo specifico codice EER 20.01.08 con le seguenti modalità alternative:
 - Autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
 - Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi.
3. L'impianto dovrà garantire nei giorni calendarizzati con congruo anticipo dal gestore dei servizi di Igiene Urbana una fascia oraria minima adeguata all'esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.
4. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di cui sopra, l'Appaltatore dovrà garantire in ogni caso il ritiro presso l'impianto o gli impianti precedentemente individuati. Inoltre dovrà:
 - comunicare entro le successive 24 ore l'impianto o gli impianti alternativi debitamente autorizzati dall'Autorità competente che verranno utilizzati;
 - trasmettere al Comune di Ladispoli eventuale provvedimento di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali rilasciato nei confronti del gestore dell'impianto;
 - provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento nonché convenzione stipulata tra il gestore dell'impianto e l'Appaltatore dalla quale risulti la possibilità dell'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato.
5. L'appaltatore dovrà fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli possa farne richiesta.
6. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al gestore del servizio di Igiene Urbana entro 7 (sette) giorni dalla data di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto.
7. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento, completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del rifiuto prelevato c/o il Comune di Ladispoli.

8. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.
9. L'aggiudicataria dovrà espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), sollevando il Comune di Ladispoli da ogni responsabilità civile e penale per gestione dei rifiuti in modo non conforme alla normativa vigente.
10. L'aggiudicataria dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.
11. L'Appaltatore dovrà organizzare trimestralmente a proprie spese un'analisi merceologica secondo le metodologie ANPA (metodologia IPLA "Metodi di analisi del compost") sul rifiuto in ingresso in contraddittorio con il Comune di Ladispoli. Eventuali ulteriori analisi merceologiche, sempre da eseguire in contraddittorio, saranno a carico economico della parte richiedente.

Articolo 6

Criteri minimi ambientali

Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente C.S.A., dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambiente del 13/02/2014 e di ogni altra normativa vigente in materia.

In particolare (punto 4.2 del D.M.) i concorrenti dovranno "disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificamente formato in merito a:

- normativa pertinente;
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di conservazione dei documenti;
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

I concorrenti dovranno altresì avere la capacità di eseguire il contratto con il minor impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)".

Articolo 7

Obblighi e responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

5. L'esecutore del contratto dovrà svolgere quanto indicato nel presente capitolato assicurando gli standard di qualità e rispetto dell'ambiente previsti dalla normativa vigente

L'esecutore è in particolare tenuto ai seguenti compiti e prestazioni:

- Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del formulario (documento di trasporto).
- L'esecutore produce al Comune, con cadenza bimestrale ed allegata alla fattura, un report generale sulla gestione effettuata, con i dati sulle quantità conferite divise per codici EER, e quant'altro ritenuto utile per una corretta informazione.

Articolo 8

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Trattandosi di appalto a misura sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Per l'esecuzione del servizio all'appaltatore sarà pagato un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (tonn.) di rifiuto conferito per il corrispondente importo unitario (€/tonn.) di aggiudicazione.

Nell'eventualità in cui il rifiuto organico conferito contenga impurità superiori al 10% verranno applicate le seguenti maggiorazioni all'importo unitario (€/tonn.):

- per impurità maggiori del 10% e inferiori al 20%: maggiorazione di € 4,00/tonn;
- per impurità maggiori del 20%: maggiorazione di € 9,00/tonn;

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento.

La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al Comune di Ladispoli. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'appaltatore in rate mensili posticipate entro sessanta giorni fine mese da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento da parte del Comune, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dell'appaltatore e del subappaltatore;

- insussistenza inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*" e del D.M. 18/01/2008, n. 40 "*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate mediante nota d'accredito dalla fattura relativa ai servizi prestati nel periodo in cui i disservizi si sono verificati.

Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo contrattuale alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato per ragioni imputabili esclusivamente all'appaltatore il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della L.136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della L.136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c..

Articolo 9

Clausole penali

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec-mail e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 10

Verifiche e Controlli

Il direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, ed effettuando se ritenuto utile visite alla struttura.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto; per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Articolo 11

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il

pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 12

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

e) la variazione non autorizzata della localizzazione dell'impianto di conferimento.

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 13

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 14

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 15

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. Non è consentito con il sub appalto la modifica della destinazione del rifiuto (impianto di conferimento).

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 17

Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza e polizza assicurativa RCT

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

Eventuali sanzioni amministrative comminate al Comune a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.

In materia di sicurezza sul lavoro, l'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i..

Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*": tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art. 24 del presente Capitolato.

L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto: a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; b) dovrà provvedere a tutti gli

obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; c) provvedere a formare il personale in servizio;

L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto del Comune di Ladispoli che di terzi o suoi dipendenti.

E' obbligo dell'aggiudicataria produrre prima della stipula del contratto adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con validità non inferiore alla durata del servizio per una somma assicurata pari ad almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni).

Articolo 18

Disposizioni a tutela del lavoro

1. La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso.

2. Su richiesta del Comune, la ditta è tenuta a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato, entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 19

Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi);
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune di Ladispoli in ogni momento.

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Articolo 20

Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Ladispoli e il Gestore dei servizi di igiene urbana di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Ladispoli ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione.

Articolo 21

Divieto di interruzione del servizio

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dalla amministrazione comunale.

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società affidataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Articolo 22

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, ove non siano risolte in modo bonario, sono demandate al Foro competente di Civitavecchia.

Articolo 23

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, mentre per il Comune di Ladispoli, è l'Ing. Paolo Pravato, responsabile del Settore 1 dell'Area III dell'Ente, con sede in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 24

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 25

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ladispoli, 23 gennaio 2020

Il Responsabile del Settore

- Ing. Paolo Pravato -